



3003 Berna, 20 gennaio 2026

---

## **Aeroporto regionale di Lugano-Agno**

### **Approvazione dei piani**

Nuova manica a vento in testata 19

---

## **A. Fatti**

### **1. Domanda**

#### *1.1 Presentazione della domanda*

Con scritto del 21 maggio 2025 la Città di Lugano, esercente dell'aerodromo regionale di Lugano-Agno, (di seguito: la richiedente), ha presentato all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), una domanda di approvazione dei piani per l'installazione di una nuova manica a vento in testata 19.

#### *1.2 Descrizione del progetto*

Il progetto prevede l'installazione di una manica a vento in testata pista 19.

#### *1.3 Motivazione del progetto*

Nel corso di un'ispezione, l'UFAC ha constatato la mancanza di una manica a vento per la pista 19. Il progetto mira a correggere tale situazione, garantendo visibilità diretta della direzione e intensità del vento ai piloti in fase di avvicinamento e decollo dalla pista 19 e rafforzando la sicurezza delle operazioni in conformità alle prescrizioni ICAO ed EASA.

#### *1.4 Contenuto della domanda*

La documentazione comprende:

- Domanda di approvazione del progetto del 21 maggio 2025;
- Relazione tecnica, Aeroplan, 21 maggio 2025;
- Estratto della carta nazionale, scala 1:25'000, Agno, 21 maggio 2025;
- Formulario "Domanda di costruzione", 21 maggio 2025;
- Piano "Dettaglio", n. 8620-06-19, 7 aprile 2025;
- Piano di cablaggio, n. 8620-02-25, scala 1:250, 29 gennaio 2024.

Nel corso della procedura, la richiedente ha fornito i seguenti documenti:

- Lettera recante osservazioni complementari, 12 settembre 2025;
- Piano "Interferenze CAB al km 2+686 con manica a vento aeroporto", n. 205.001 D / ..., scala 1:250/100, 26 maggio 2025;
- E-mail di Skyguide, 3 novembre 2025.

#### *1.5 Coordinamento del progetto e dell'esercizio*

Il progetto di costruzione non ha effetti significativi sull'esercizio dell'aerodromo. Il

regolamento di esercizio non deve essere modificato.

## 1.6 *Diritti reali*

La richiedente dispone dei diritti reali sui fondi necessari al progetto.

## 2. **Istruzione**

### 2.1 *Consultazione, pubblicazione e deposito pubblico*

L'istruzione della procedura legata alla presente domanda di approvazione dei piani è condotta dall'UFAC per conto del DATEC.

Nell'ambito di questa procedura, l'UFAC ha consultato i suoi servizi interni.

Con lettera del 7 giugno 2025 l'UFAC ha invitato la Repubblica e Cantone Ticino, tramite il Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, a esprimere il proprio preavviso.

Il 25 giugno 2025 l'UFAC ha invitato l'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO) a prendere posizione.

Il 20 novembre 2025 l'UFAC ha invitato l'Ufficio federale dell'energia (UFE) a prendere posizione.

Conformemente a quanto previsto al par. 1.1 lett. c dell'allegato all'accordo del 29 gennaio 2018 tra l'UFAC e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), quest'ultimo non è stato consultato nell'ambito della presente procedura.

La domanda di approvazione dei piani non è stata depositata pubblicamente; pertanto, non è stato pubblicato nessun avviso, né nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino (FU TI), né nel Foglio federale (FF).

### 2.2 *Prese di posizione*

Sono pervenute le seguenti prese di posizione:

- Repubblica e Cantone Ticino, preavviso del 25 giugno 2025;
- IFO, prese di posizione del 15 luglio e del 5 novembre 2025;
- UFAC, esame specifico dal profilo della navigazione aerea del 7 agosto 2025, aggiornato il 22 settembre 2025;
- UFE, presa di posizione del 21 novembre 2025.

### 2.3 *Osservazioni finali*

Il 21 novembre 2025, l'UFAC ha trasmesso i documenti summenzionati alla richiedente, invitandola a formulare le proprie osservazioni. Con scritto del 19 dicembre 2025, la richiedente ha formulato due osservazioni, una relativa alla tempistica esecutiva in correlazione con il Finding F25-JUL23, in cui si constata l'assenza di una manica a vento per la pista 19, ed una in cui si evidenzia la generale necessità di gestire con attenzione il futuro cantiere della circonvallazione Agno-Bioggio, affinché non vi siano ripercussioni negative sulla gestione dell'aeroporto. L'UFAC ha preso atto di queste osservazioni, che non hanno un impatto diretto sulla presente decisione di approvazione dei piani.

L'istruzione può considerarsi chiusa il 7 gennaio 2025.

## **B. Diritto**

### **1. Forma**

#### *1.1 Autorità competente*

Secondo l'art. 37 cpv. 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o prevalentemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. L'art. 2 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1) precisa che gli impianti d'aerodromo sono costruzioni e impianti che, dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte di un aerodromo e servono al raggiungimento delle sue finalità secondo il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA). L'art. 37 cpv. 2 LNA designa il DATEC come autorità di approvazione dei piani per gli aeroporti, cioè per gli aerodromi al cui esercente è attribuita una concessione ai sensi dell'art. 36a LNA.

Il progetto in esame prevede l'installazione di una manica a vento. Poiché questa serve all'esercizio di un aerodromo, si tratta di un impianto d'aerodromo la cui installazione deve essere approvata dall'autorità competente, ossia il DATEC, visto che l'esercente dell'aerodromo regionale di Lugano-Agno è titolare di una concessione.

#### *1.2 Procedura applicabile*

La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dagli artt. 37 ss. LNA e dagli artt. 27a ss. OSIA.

In base all'art. 37 cpv. 3 LNA con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. Si tratta di una procedura fondata sul principio di accentramento ai sensi dell'art. 62a della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010). L'art. 37 cpv. 4 LNA dispone che non è necessaria alcuna autorizzazione del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.

La procedura ordinaria di approvazione dei piani è disciplinata agli artt. 37-37h LNA e 27a-27h OSIA. Essa prevede la pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e il deposito pubblico durante 30 giorni. La procedura semplificata è disciplinata all'art. 37i LNA. Essa non prevede la pubblicazione della domanda, ma si applica a determinate condizioni. In particolare, è necessario che il progetto sia limitato localmente, concerna pochi interessati

chiaramente individuabili, non alteri in maniera sostanziale l'aspetto esterno e abbia ripercussioni insignificanti sull'ambiente. Questa procedura si applica anche agli impianti d'aerodromo che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

Nel caso di specie sussistono le condizioni per applicare la procedura semplificata.

### **1.3** *Coordinamento con l'approvazione del regolamento d'esercizio*

Ai sensi dell'art. 27c cpv. 1 OSIA se le condizioni di esercizio di un aerodromo sono influenzate da un progetto di costruzione devono essere esaminate nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani. Il cpv. 2 della disposizione citata precisa che, se un impianto d'aerodromo per il quale è stata depositata una domanda d'approvazione dei piani può essere utilizzato ragionevolmente solo se è modificato anche il regolamento d'esercizio, la procedura d'approvazione di quest'ultimo dev'essere coordinata con quella d'approvazione dei piani.

Il progetto in esame non influenza le condizioni di esercizio dell'aerodromo, di conseguenza non è necessaria una modifica del regolamento di esercizio.

## **2. Merito**

### **2.1** *Condizioni per l'approvazione dei piani*

Ai sensi dell'art. 27d cpv. 1 OSIA i piani sono approvati se il progetto rispetta le decisioni del PSIA e soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente le esigenze specifiche della navigazione aerea e tecniche nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio. L'art. 27d cpv. 2 OSIA precisa che le domande formulate in base al diritto cantonale si devono prendere in considerazione sempreché l'esercizio o la costruzione dell'aerodromo non ne siano limitati in modo sproporzionato.

La conformità del progetto alle esigenze summenzionate è stata esaminata dalle autorità specializzate, che hanno espresso un parere. Come previsto dall'art. 27e OSIA, è l'autorità incaricata di approvare i piani che valuta tali pareri e decide in merito alle opposizioni. La valutazione è esposta qui di seguito.

### **2.2** *Motivazione*

La motivazione data dalla richiedente è pertinente (cfr. par. A.1.3 «Motivazione del progetto») ed è accettata.

### 2.3 *Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA)*

Il PSIA è lo strumento di pianificazione e coordinamento della Confederazione nel settore dell'aviazione civile. È costituito da due parti: una parte concettuale – approvata dal Consiglio federale il 26 febbraio 2020 – che include obiettivi e direttive generali, e una parte contenente le schede di coordinamento per ogni aerodromo. Il Consiglio federale ha adottato la scheda di coordinamento PSIA dell'aerodromo regionale di Lugano-Agno il 18 agosto 2004. Essa conserva la sua validità anche dopo l'adozione della nuova parte concettuale.

Il progetto in esame non incide sugli elementi indicati nella scheda PSIA summenzionata, in particolare l'esposizione al rumore relativa all'impianto, la zona di limitazione degli ostacoli e il perimetro dell'aerodromo. È anche coerente con il quadro generale stabilito nel PSIA.

Il progetto è dunque conforme al PSIA.

### 2.4 *Responsabilità dell'esercente dell'aerodromo*

L'art. 3 cpv. 1 OSIA stabilisce, tra l'altro, che gli aerodromi devono essere configurati, organizzati e diretti in modo che l'esercizio sia disciplinato e che la sicurezza delle persone e delle cose sia sempre garantita. Il concessionario è tenuto a verificare che l'infrastruttura messa a disposizione lo permetta e, conformemente all'art. 10 cpv. 1 OSIA, a garantire un esercizio sicuro e razionale.

### 2.5 *Esigenze specifiche della navigazione aerea*

Le domande di approvazione dei piani sono accolte se le esigenze specifiche della navigazione aerea sono adempiute.

In tale contesto va realizzato un esame specifico della navigazione aerea principalmente in termini di concezione e funzionamento dell'aeroporto e in relazione ai regolamenti (UE) n. 2018/1139 e (UE) n. 139/2014, in particolare ai *Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design* dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea AESA (CS ADR-DSN - Issue 4, 8 dicembre 2017).

Nell'ambito di tale competenza, il 7 agosto 2025 l'UFAC ha effettuato un esame specifico della navigazione aerea, modificato il 22 settembre 2025, e ha formulato alcuni oneri. Il documento è allegato alla presente decisione. Nell'ambito delle osservazioni finali l'UFAC ha trasmesso questo documento alla richiedente, che ha accettato gli oneri in esso formulati. L'UFAC ritiene tali oneri giustificati e proporzionati e li riprende nel dispositivo della presente decisione.

Skyguide è stata consultata e ha confermato che il progetto non ha impatti sulle sue attività, né sulle installazioni della navigazione aerea.

## 2.6 *Esigenze tecniche federali*

L'IFO ha esaminato la conformità del progetto alle norme applicabili che rientrano nel proprio campo di competenza e, nelle sue prese di posizione del 15 luglio e 5 novembre 2025, ha formulato delle richieste. Queste sono state trasmesse al richiedente, che non le ha contestate.

Nella sua presa di posizione del 21 novembre 2025, l'UFE ha sostenuto le richieste dell'IFO.

Il DATEC ritiene tali richieste giustificate e proporzionate e le riprende come oneri nel dispositivo della presente decisione:

- 1. I lavori di costruzione nell'area protetta ai sensi dell'art. 16 dell'Ordinanza sulla sicurezza dei gasdotti (OSITC, RS 746.12) non possono iniziare senza l'approvazione dell'IFO. All'IFO deve essere presentato in anticipo un progetto dettagliato, che fornisca in particolare informazioni sull'attività di costruzione, sugli impianti di costruzione (pozzi di scavo, strutture di pozzi, attraversamenti di condotte, pendii di costruzione, aree di deposito, siti di installazione), sul supporto per le gru mobili, ecc.
- 2. Con l'approvazione dell'IFO, vengono definite tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggere il sistema di tubazioni.
- 3. La domanda con i documenti deve essere presentata possibilmente online <http://eri-ifp.ch/baugesuch>.

## 2.7 *Pianificazione del territorio*

Ogni progetto deve integrarsi nella pianificazione regionale e locale, tenuto conto degli interessi della popolazione e dell'economia. La presente domanda ha per oggetto la realizzazione di impianti situati interamente all'interno della zona aeroportuale. Il progetto è conforme alla pianificazione cantonale e locale.

## 2.8 *Protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio*

La conformità del progetto alle norme applicabili in materia di protezione dell'ambiente è stata esaminata dalle autorità cantonali che, nel preavviso cantonale del 25 giugno 2025, si sono espresse favorevolmente, con riserva della seguente richiesta:

- [1] Considerando che nelle vicinanze è presente la condotta del gas naturale ad alta pressione, occorre contattare le AIL per valutare il rispetto delle distanze di sicurezza e stabilite le modalità di esecuzione delle fondazioni dell'asta.

Il 25 giugno 2025 l'UFAC ha invitato l'IFO a prendere posizione. Questa ha approvato il progetto formulando delle richieste che vengono messe come oneri a carico dell'esercente nel dispositivo della presente decisione (cfr. par. B.2.6). Di conseguenza il DATEC considera la richiesta evasa.

### 2.9 *Esigenze tecniche cantonali*

Il Cantone Ticino ha esaminato la conformità del progetto alle norme cantonali applicabili e lo ha approvato con riserva della seguente richiesta:

- [2] Sarà necessario un coordinamento durante la futura fase di cantiere della CAB (onere a carico del progetto cantonale CAB).

Il DATEC considera sufficiente che il Cantone Ticino, la richiedente e l'UFAC abbiano preso atto di tale richiesta, senza necessità di riprenderla come onere nel dispositivo della presente decisione.

### 2.10 *Altre esigenze*

Il progetto sarà realizzato conformemente ai piani approvati.

L'Ufficio delle domande di costruzione della Repubblica e Cantone Ticino dovrà essere informato di ogni minima modifica del progetto. Eventuali modifiche più importanti dovranno essere sottoposte all'approvazione del DATEC.

L'inizio e la fine dei lavori devono essere annunciati alla sezione Piano settoriale e impianti dell'UFAC, per conto del DATEC, e all'autorità cantonale competente, 10 giorni prima dell'inizio e 10 giorni dopo la fine dei lavori.

Conformemente all'art. 3b OSIA l'UFAC assicura la sorveglianza delle esigenze specifiche dell'aviazione. Il rispetto e l'applicazione delle esigenze cantonali saranno verificati dalle istanze cantonali interessate. Se del caso, queste ultime applicheranno le proprie tasse e tariffe in vigore.

In caso di divergenze tra i servizi responsabili e la richiedente, deve essere informato il DATEC, che decide in merito.

### 2.11 *Conclusione*

Il progetto soddisfa le condizioni per l'approvazione dei piani. Quest'ultima può essere concessa con riserva degli oneri summenzionati.

### **3. Emolumenti**

In conformità al principio di accentramento, applicabile alle procedure di approvazione dei piani ai sensi della LNA, l'autorità direttiva specifica tutti gli emolumenti relativi alla decisione di approvazione dei piani. In questo modo può verificare, tenendo conto del principio di equivalenza, se essi sono proporzionati all'importanza e alla complessità della domanda.

#### **3.1 Confederazione**

Gli emolumenti per l'approvazione dei piani si calcolano in base agli artt. 3, 5 e 49 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC; RS 748.112.11) e sono a carico del richiedente. Conformemente all'art. 13 OEm-UFAC, gli emolumenti per la presente decisione sono riscossi con decisione separata dell'UFAC.

Gli emolumenti per la vigilanza sul rispetto degli oneri sono riscossi separatamente.

#### **3.2 Cantone**

Nelle procedure di approvazione dei piani ai sensi della LNA, l'autorità direttiva (DATEC) consulta le autorità cantonali che svolgono, quindi, un ruolo decisivo nella procedura federale, pur non avendo alcun potere decisionale.

La Repubblica e Cantone Ticino riscuote un emolumento, ai sensi dell'art. 19a della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE), di fr. 270.-. Questo appare adeguato e viene quindi approvato. La fatturazione alla Direzione dell'aeroporto di Lugano sarà effettuata direttamente dal Cantone Ticino al ricevimento della decisione di approvazione dei piani.

### **4. Diritto di firma**

Con decisione del 3 gennaio 2023, conformemente all'art. 49 LOGA, il Consigliere federale Albert Rösti ha conferito ai membri della direzione dell'UFAC il diritto di firmare le decisioni di approvazione dei piani di cui all'art. 37 cpv. 2, lett. a, LNA.

La presente decisione sarà dunque firmata dalla vicedirettrice dell'UFAC.

### **5. Notifica e comunicazione**

La presente decisione è notificata tramite raccomandata alla richiedente. Una copia

è inviata per conoscenza alle autorità federali e cantonali interessate.

La presente decisione non è pubblicata né nel Foglio federale, né nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

## C. Decisione

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,

vista la domanda del 21 maggio 2025 della Città di Lugano,

decide l'approvazione dei piani per l'installazione di una nuova manica a vento in testata 19.

### 1. Progetto

#### *Piani approvati*

L'approvazione dei piani autorizza la richiedente, con riserva degli oneri menzionati di seguito, a realizzare il progetto descritto nella documentazione fornita al DATEC e costituita dai seguenti piani e documenti:

- Relazione tecnica, Aeroplan, 21 maggio 2025;
- Estratto della carta nazionale, scala 1:25'000, Agno, 21 maggio 2025;
- Formulario "Domanda di costruzione", 21 maggio 2025;
- Piano "Dettaglio", n. 8620-06-19, 7 aprile 2025;
- Piano di cablaggio, n. 8620-02-25, scala 1:250, 29 gennaio 2024.

### 2. Oneri

Gli oneri formulati qui di seguito devono essere rispettati.

#### 2.1 *Esigenze specifiche della navigazione aerea*

- Gli oneri da 2 a 10 formulati nell'esame specifico della navigazione aerea del 22 settembre 2025, allegato alla presente decisione, devono essere rispettati.

#### 2.2 *Esigenze tecniche federali*

- 1. I lavori di costruzione nell'area protetta ai sensi dell'art. 16 dell'Ordinanza sulla sicurezza dei gasdotti (OSITC, RS 746.12) non possono iniziare senza l'approvazione dell'IFO. All'IFO deve essere presentato in anticipo un progetto dettagliato, che fornisca in particolare informazioni sull'attività di costruzione, sugli impianti di costruzione (pozzi di scavo, strutture di pozzi, attraversamenti di

condotte, pendii di costruzione, aree di deposito, siti di installazione), sul supporto per le gru mobili, ecc.

- 2. Con l'approvazione dell'IFO, vengono definite tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggere il sistema di tubazioni.
- 3. La domanda con in documenti deve essere presentata possibilmente online <http://eri-ifp.ch/baugesuch>.

### 2.3 *Altre esigenze*

- Il progetto sarà realizzato conformemente ai piani approvati.
- L'Ufficio delle domande di costruzione della Repubblica e Cantone Ticino dovrà essere informato di ogni minima modifica del progetto. Eventuali modifiche più importanti dovranno essere sottoposte all'approvazione del DATEC.
- L'inizio e la fine dei lavori devono essere annunciati alla sezione Piano settoriale e impianti dell'UFAC, per conto del DATEC, e all'autorità cantonale competente, 10 giorni prima dell'inizio e 10 giorni dopo la fine dei lavori.
- Conformemente all'art. 3b OSIA, l'UFAC assicura la sorveglianza delle esigenze specifiche dell'aviazione. Il rispetto e l'applicazione delle esigenze cantonali saranno verificati dalle istanze cantonali interessate. Se del caso, queste ultime applicheranno le proprie tasse e tariffe in vigore.
- In caso di divergenze tra i servizi responsabili e la richiedente, deve essere informato il DATEC, che decide in merito.

## 3. **Emolumenti**

Gli emolumenti per la presente decisione sono calcolati in funzione del tempo impiegato e fissati in una decisione separata dell'UFAC. Gli emolumenti, compresi quelli eventualmente fissati da altre autorità federali, sono a carico del richiedente.

L'emolumento della Repubblica e Cantone Ticino, pari a 270 franchi, è approvato. La fatturazione alla Direzione dell'aeroporto di Lugano sarà effettuata direttamente dal Cantone Ticino al ricevimento della decisione di approvazione dei piani.

Gli emolumenti per la di vigilanza sul rispetto degli oneri sono riscossi separatamente.

## 4. **Notifica e comunicazione**

La presente decisione è notificata per posta raccomandata a:

- Città di Lugano, Municipio, Piazza della Riforma 1, 6900 Lugano, (con i piani e l'allegato).

La presente decisione è comunicata per conoscenza a:

- Lugano Airport, Via Aeroporto, 6982 Agno;
- Skyguide SA, Flugplatzstrasse 44, 3123 Belp;
- Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona;
- Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti IFO, per posta elettronica;
- Ufficio federale dell'energia UFE, per posta elettronica;
- Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Sezione EIA e organizzazione del territorio, per posta elettronica.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni

Francine Zimmermann  
Vicedirettrice dell'Ufficio federale dell'aviazione civile

### **Rimedi giuridici**

Contro la presente decisione, entro 30 giorni dalla notifica, può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla notifica personale alle parti in caso di notifica e dal giorno successivo alla pubblicazione in un foglio ufficiale in caso di pubblicazione.

L'atto di ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente, come pure la procura di un eventuale rappresentante.